

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni n. 62 del 21/07/2003 e n. 83 del 17/11/2003 con le quali è stata rispettivamente adottata ed approvata la variante parziale al PRG n. 9 – ai sensi dell’art. 50, 4° comma, lettera l), della L.R. n. 61/85 – consistente nella introduzione di un nuovo articolo “Art. 2 bis – Programma Pluriennale di Attuazione” nelle NTA del P.R.G.;

Visto che il comma 4 del succitato art. 2 bis prevede che, se il Comune non si doterà del PPA entro otto mesi dalla data di adozione della Variante 9, l’art. 2 bis dovrà considerarsi inefficace;

Considerato che in data 21/03/2004 è scaduto inutilmente il termine previsto per la dotazione del PPA e quindi l’art. 2 bis è inefficace;

Considerato inoltre che, nel periodo di validità dell’art. 2 bis, si è riscontrata, in particolare, una maggior salvaguardia tipologica degli edifici preesistenti nelle aree consolidate;

Ritenuto pertanto di modificare le vigenti N.T.A. come da relazione allegata sub “A” introducendo nuovamente l’art. 2bis “Programma Pluriennale di Attuazione”, fissando al 31/07/2004 il termine ultimo per la redazione del PPA, e infine introducendo il comma 5 dell’art.2 bis della citata Variante parziale al PRG n.9, all’interno dell’art.12 delle NTA, al comma 1 ,lettera C – *aree consolidate*, ultimo capoverso, come risulta dal testo allegato;

Richiamato l’art. 22, comma 5 ultimo periodo dello Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del **Sindaco Giovanni Ponchio**;

Con 10 voti favorevoli, 3 contrari (Faggion, Selmin e Carrieri) ed 1 astenuto (Donolato), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione,

DELIBERA

- 1) di adottare la variante parziale al P.R.G. n. 13 ai sensi dell’art. 50 – 4° comma lettera l) consistente nella integrazione del testo delle N.T.A. del P.R.G. mediante l’“art. 2bis – Programma Pluriennale di Attuazione” nonché la modifica dell’art.12, comma 1, lett.C – come da relazione allegata sub. A);
- 2) di depositare, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 50 L.R. 61/85, la presente variante a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell’avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia e mediante l’affissione di manifesti; nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata.

OGGETTO: Variante Parziale al P.R.G. n. 13 concernente Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione inerenti il P.P.A. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. 61/85

Relazione Tecnica

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 del 21/07/2003 e n. 83 del 17/11/2003 è stata rispettivamente adottata ed approvata la variante parziale al PRG n. 9 – ai sensi dell'art. 50, 4° comma, lettera l), della L.R. n. 61/85 – consistente nella introduzione di un nuovo articolo “Art. 2 bis – Programma Pluriennale di Attuazione” nelle NTA del P.R.G..

Il comma 4 del succitato art. 2 bis prevede che, se il Comune non si doterà del PPA entro otto mesi dalla data di adozione della Variante 9, l'art. 2 bis dovrà considerarsi inefficace.

In data 21/03/2004 è scaduto inutilmente il termine previsto per la dotazione del PPA e quindi l'art. 2 bis è inefficace.

Nel periodo di validità dell'art. 2 bis, si è riscontrata, in particolare, una maggior salvaguardia tipologica degli edifici preesistenti nelle aree consolidate.

Si ritiene pertanto di modificare le vigenti N.T.A. introducendo nuovamente l'art. 2bis “Programma Pluriennale di Attuazione” fissando al 31/07/2004 il termine ultimo per la redazione del PPA, e infine introducendo il comma 5 dell'art.2 bis della citata Variante parziale al PRG n.9, all'interno dell'art.12 delle NTA, al comma 1, lettera C – *aree consolidate*, ultimo capoverso, come risulta dal testo allegato.

La procedura adottata è quella di cui all'art. 50 della L.R. 61/85 comma 4° lettera l) “Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione” e commi 6° e 7°.

ART. 2BIS – PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)

1. Il Programma Pluriennale di Attuazione definisce le parti di territorio che sono oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.
2. Il Comune di Abano Terme dovrà dotarsi di un Programma Pluriennale di Attuazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 61/85, entro il 31/07/2004.
3. Gli interventi attuabili in questo periodo transitorio riguardano:
 - a) gli interventi diretti su aree consolidate “C e C1e”, aree lungostrada “L” e aree agricole come definite dal vigente P.R.G.;
 - b) gli interventi nelle aree per le quali è prevista la destinazione “Alberghi-Termali (H)”;
 - c) gli interventi dei Piani Integrati di cui alla L.R. 23/99;
 - d) gli interventi dei Piani attuativi di iniziativa pubblica;
 - e) gli interventi dei Piani di iniziativa privata già convenzionati o di cui è stato individuato l’ambito di intervento o che prevedano almeno il 20% del volume realizzabile dedicato ad edilizia convenzionata/sovvenzionata;
 - f) gli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico;
 - g) gli interventi diretti come precisato nelle N.T.A. con riferimento ad “attività produttive diffuse (Id)”.
4. Se il Comune di Abano Terme non si doterà del P.P.A. entro i termini, di cui al punto 2, l’articolo 2bis dovrà considerarsi inefficace, e si opererà secondo quanto disposto dalle N.T.A. e R.E. del P.R.G..

Art. 12 Aree soggette a regole generali - modalità di intervento

1. I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole generali” sono i seguenti:

- C aree consolidate:

intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni di destinazione d'uso, altezza “h”, indice di edificabilità fondiaria “If” o rapporto di copertura “Rc”, distanza dai confini “Dc”, distanza dalla strada “Ds”, contenute nei cartigli delle tavole "Usi e modalità di intervento" e/o nelle “Regole per gli usi” e nelle “Regole per gli interventi” del sistema di appartenenza.

Per ogni alloggio, legittimamente esistente alla data di adozione del presente PRG, è consentito un ampliamento ad uso residenziale del volume esistente fino a 100 mc. purchè la concessione sia riferita ad un'unica unità edilizia e nel rispetto delle altezze e distanze di zona, in deroga all'indice fondiario previsto per la zona.

Nelle aree di salvaguardia tipologica (A.S.T.), per ogni intervento edilizio, dev'essere altresì rispettato il numero massimo degli alloggi determinato dal rapporto, arrotondato matematicamente, tra il volume urbanistico residenziale ed un coefficiente pari a 250 mc./alloggio, con un limite di quattro nelle zone con altezza fino a 7,00 m. e di sei nelle altre zone. In ogni caso è fatto salvo il numero degli alloggi esistenti se superiore ai limiti sopra fissati. (2)

Per le parti di territorio prevalentemente edificate con tessuto urbano già definito “C aree consolidate” il recupero degli edifici preesistenti avverrà secondo i seguenti criteri:

la superficie di calpestio degli alloggi non potrà essere inferiore a mq.60 per il 70% della superficie di calpestio residenziale di ogni singolo edificio.

...OMISSIS...

NB: il testo sottolineato costituisce la modifica introdotta all'art.12 delle NTA